

**INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB
14 MAGGIO 1999 N. 11971 RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE FRA EQUILYBRA
CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE S.R.L., LEM
S.P.A. E PAOLO MEVIO AVENTE AD OGGETTO LEM S.P.A. E ALBA PRIVATE EQUITY
S.P.A.**

* * * *

PREMESSA

In data 8 giugno 2015 Equilybra Capital Partners S.p.A. ("**Equilybra**"), L&B Capital S.p.A. ("**L&B**"), RoofTop Venture S.r.l. ("**RTV**"), LEM S.p.A. ("**Newco**") e Paolo Mevio hanno sottoscritto un patto parasociale ("**Patto Parasociale**"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), volto a disciplinare taluni diritti ed obblighi in relazione all'assetto proprietario ed al governo societario di Newco e di Alba Private Equity S.p.A. ("**APE**").

Come reso noto al mercato con comunicazione effettuata in data odierna ai sensi dell'art. 102 del TUF, la sottoscrizione del Patto Parasociale ha determinato il sorgere dell'obbligo solidale delle Parti di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 e 109 del TUF (l'"**OPA Obbligatoria**") sulla totalità delle azioni di APE attualmente in circolazione.

Di seguito, ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, viene fornita una descrizione delle principali previsioni del Patto Parasociale.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

- (i) LEM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 6, codice fiscale e partita IVA n. 09106840961, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 100.000,00;
- (ii) Alba Private Equity S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giacomo Mellerio n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 05510870966, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 17.414.517,14.

2. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e Azioni conferite nel Patto Parasociale

2.1 Soggetti aderenti al Patto Parasociale

- 1) Equilybra Capital Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05920440962, numero R.E.A. MI – 1880892;
- 2) L&B Capital S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 07617180968, numero R.E.A. MI – 1971336;

- 3) RoofTop Venture S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11948881005, numero R.E.A. MI – 2040691, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B;
- 4) LEM S.p.A., con sede in Milano, Via Turati 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09106840961, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 100.000,00, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B;
- 5) Paolo Mevio, residente a Londra (Gran Bretagna), 61, Princes Gate Mews SW7 2PP, codice fiscale MVEPLA63P01F205H;

(Equilybra, L&B, RTV, Newco e Paolo Mevio sono, collettivamente, definite le “**Parti**” e ove indicate singolarmente la “**Parte**”).

RTV ed Equilybra detengono una partecipazione pari al 33,33% ciascuna del capitale sociale di MEP S.r.l. (“**MEP**”) e dunque, complessivamente, pari a circa il 66,7% circa del capitale sociale della medesima società. MEP a sua volta detiene n. 1.418.851 azioni APE, pari al 14,01% del capitale sociale di APE.

Con la sottoscrizione del Patto Parasociale L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate a fare quanto in proprio potere in qualità di soci diretti ed indiretti di MEP affinché la stessa MEP – previa assunzione delle necessarie delibere da parte degli organi competenti – (i) aderisca al Patto Parasociale entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, divenendone parte con effetti da tale data ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla stessa MEP e (ii) proceda al conferimento in Newco della totalità della azioni APE da essa detenute entro il medesimo termine mediante sottoscrizione dell’Aumento in Natura di Newco (come *infra* definito).

2.2 Azioni Conferite nel Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto una quota complessiva pari al 100% del capitale di Newco, attualmente interamente detenuto da L&B.

All’esito dell’Aumento in Natura (come *infra* definito) di Newco previsto ai sensi del Patto Parasociale, l’azionariato di Newco risulterà così composto:

MEP	33,87%
Mevio Paolo	29,48%
Equilybra	18,02%
L&B	18,62%

Il Patto Parasociale ha inoltre ad oggetto complessive n. 4.188.663 azioni APE, pari al 41,37% del capitale sociale di APE (le “**Azioni APE**”), corrispondenti al 100% delle azioni APE detenute dalle Parti e da MEP, e in particolare:

- Equilybra detiene n. 755.000 azioni APE, pari al 7,46% del capitale sociale di APE;
- L&B detiene n. 780.000 azioni APE, pari al 7,70% del capitale sociale di APE;

- Mevio detiene n. 1.234.812 azioni APE, pari al 12,2% del capitale sociale di APE;
- MEP detiene n. 1.418.851 azioni APE, pari al 14,01% del capitale sociale di APE.

Nessuna delle Parti detiene il controllo, diretto o indiretto, su APE ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del d.lgs. 58/98.

3. Principali previsioni del Patto Parasociale

3.1 Aumento in Natura di Newco

Entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere un aumento di capitale in natura di Newco mediante conferimento di tutte le Azioni APE detenute da ciascuna Parte e da MEP (“**Aumento in Natura**”). All'esito della capitalizzazione, Newco verrà pertanto a detenere complessive n. 4.188.663 Azioni APE, pari al 41,37% del capitale sociale.

3.2 Assemblea dei soci di Newco

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, le deliberazioni sui seguenti argomenti vengano approvate dall'assemblea dei soci di Newco soltanto con la presenza ed il voto favorevole di almeno l'85% del capitale sociale:

- (i) scissioni, fusioni o trasformazioni;
- (ii) modifiche dell'oggetto sociale;
- (iii) aumenti di capitale sociale riservati, in tutto o in parte, a terzi e riduzioni di capitale che non siano imposte dalla legge ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;
- (iv) scioglimento volontario, nomina dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che, nel caso in cui L&B e/o Equilybra dovessero esprimere nelle assemblee della Newco un voto difforme rispetto al voto espresso da MEP, ciascuna fra L&B ed Equilybra avrà diritto di attivare anticipatamente la procedura di vendita illustrata nel successivo paragrafo 3.9.

3.3 Amministrazione di Newco

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, Newco sia amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea secondo le maggioranze previste nello statuto di Newco.

3.4 Collegio Sindacale di Newco

Le Parti si sono impegnate a fare sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, il Collegio Sindacale di Newco sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, di cui:

- 1 sindaco effettivo, che ricoprirà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) sindaco supplente, designati congiuntamente da Equilybra e L&B;
- 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da MEP;
- 1 sindaco effettivo designato da Paolo Mevio.

3.5 Impegni delle Parti in relazione all'OPA Obbligatoria

Le Parti hanno convenuto che l'OPA Obbligatoria sulla totalità delle azioni di APE sarà promossa ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF da Newco.

Le Parti si sono obbligate a concordare previamente eventuali acquisti, diretti e/o indiretti, di nuove azioni APE, così come la sottoscrizione di contratti e/o accordi aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente azioni APE (ivi incluse quelle già detenute dalle Parti alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale).

Le Parti si sono inoltre impegnate a fare in modo che - in caso di superamento della soglia del 90% del capitale sociale di APE a seguito dell'OPA Obbligatoria – sia ripristinato un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni secondo i termini previsti dall'art 108 del TUF.

3.6 Consiglio di Amministrazione di APE

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché il Consiglio di Amministrazione di APE sia composto da 9 Consiglieri di cui 8 designati da Newco, ovvero 9 nell'ipotesi in cui non sia presentata una lista di minoranza ai sensi della legge applicabile.

A tal fine, le Parti si sono impegnate a fare in modo che la lista presentata da Newco per la nomina del Consiglio di Amministrazione di APE sia composta come segue:

- 3 candidati, di cui due nelle prime due posizioni della lista, fra cui il Presidente, saranno indicati da MEP; l'ultimo candidato dovrà essere inserito nella posizione 9 della lista e dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi di legge e dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana. Nelle predette designazioni dovranno necessariamente essere rappresentati entrambi i generi;
- 2 candidati della lista, nelle posizioni 3 e 4 della lista, saranno indicati da Equilybra;
- 2 candidati, nelle posizioni 5 e 6 della lista, saranno indicati da L&B;
- 2 candidati, nelle posizioni 7 e 8 della lista, saranno indicati da Paolo Mevio; entrambi i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi di legge e dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana e dovranno garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio fra i generi, tenendo conto delle designazioni formulate dalle altre Parti.

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore Delegato di APE siano nominati nelle persone indicate da MEP tra i candidati dalla stessa designati.

Con riferimento all'assemblea di APE convocata per il 10 giugno 2015, le Parti si sono impegnate a:

- (i) votare la lista presentata da L&B e da Equilybra e ad esprimere altresì voto favorevole in relazione alle proposte di delibera ivi contenute, ad esclusione della previsione relativa alla durata del Consiglio di Amministrazione riguardo alla quale le Parti hanno concordato di votare a favore della proposta che prevede che l'organo amministrativo resti in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;

- (ii) votare a favore della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'utile di esercizio, non prevedendo quindi la distribuzione di alcun dividendo in favore dei soci di APE.

L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché anche MEP esprima nell'assemblea di APE il proprio voto in conformità con quanto sopra indicato.

3.7 Collegio Sindacale di APE

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché la lista presentata da Newco per la nomina del Collegio Sindacale di APE sia composta come segue:

- 1 Sindaco effettivo e un 1 Sindaco supplente saranno indicati da MEP;
- 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente saranno indicati congiuntamente da Equilybra ed L&B;
- 1 Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente laddove non sia presentata una lista di minoranza, sarà indicato da Paolo Mevio.

3.8 Disposizioni relative la circolazione delle Azioni di Newco

3.8.1 Lock up

Lo Statuto sociale della Newco prevede un divieto di trasferimento delle azioni della stessa per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il "**Periodo di Lock-up**").

3.8.2 Diritto di prelazione

Il Patto Parasociale prevede che qualora, decorso il periodo di lock-up previsto nello Statuto della Newco, una delle Parti (il "**Socio Venditore**") intenda Trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni di Newco detenute di tempo in tempo nel vigore del Patto Parasociale (la "**Partecipazione in Offerta**") a fronte del pagamento di un prezzo in denaro, tale Socio Venditore sarà tenuto ad offrire la Partecipazione in Offerta in prelazione agli altri (i "**Soci non Venditori**") i quali avranno diritto di prelazione sulla totalità della Partecipazione in Offerta.

3.8.3 Tag Along

Fermo restando il diritto di prelazione di cui al precedente Paragrafo 3.8.2, la cessione di azioni della Newco da parte delle Parti successivamente alla scadenza del periodo di lock-up previsto nello Statuto della Newco è soggetta a diritto di covendita ("**Tag Along**").

Qualora una delle Parti intenda trasferire, in tutto e/o in parte, a terzi le rispettive azioni di Newco (la "**Parte Venditrice**"), le altre Parti avranno il diritto di chiedere che nel predetto trasferimento sia inclusa una percentuale delle proprie azioni di Newco pari alla percentuale delle azioni di Newco che la Parte Venditrice ha indicato di voler trasferire (le "**Azioni Corrispondenti**") e la Parte Venditrice avrà l'obbligo di far sì che il terzo acquirente acquisti simultaneamente anche le Azioni Corrispondenti, alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo riservato alla Parte Venditrice.

Qualora non sia possibile ottenere l'acquisto anche di tutte le Azioni Corrispondenti della Newco, la Parte Venditrice avrà l'alternativa tra rinunciare al trasferimento, nel qual caso nessuna azione sarà trasferita, ovvero procedere al trasferimento riducendo il numero delle proprie azioni di Newco poste in vendita.

3.8.4 Trasferimenti consentiti

Secondo quanto previsto nel Patto Parasociale, il diritto di prelazione ed il Tag Along non troveranno applicazione in caso di trasferimenti di azioni di Newco a società controllanti o controllate, ovvero a società controllate dalla medesima controllante di ciascuna Parte.

3.9 Durata del Patto Parasociale e procedura di vendita in caso di mancato rinnovo

Il Patto Parasociale avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 36 mesi, salvo disdetta da inviarsi almeno 8 mesi prima della scadenza.

Nel caso in cui dovesse essere effettuata da Equilybra e/o L&B una comunicazione di disdetta entro il termine di 8 mesi prima della scadenza del Patto Parasociale, troverà applicazione la seguente procedura:

1. L&B ed Equilybra dovranno individuare di comune accordo una primaria banca d'affari, selezionata fra una rosa di nominativi predefiniti, (l'“**Advisor**”), a cui conferire l'incarico di determinare il valore di mercato del 100% del capitale sociale di APE, calcolando un valore per azione comunque non inferiore alla media aritmetica ponderata del prezzo di mercato dei precedenti 3 mesi (il “**Valore Minimo**”); qualora L&B ed Equilybra non dovessero trovare entro 10 giorni l'accordo sul nominativo dell'Advisor, le medesime L&B ed Equilybra, ovvero la Parte più diligente, dovrà/anno chiedere al Presidente del Tribunale di Milano di nominare l'Advisor, da selezionare all'interno della rosa di candidati predefinita.
2. L'Advisor avrà 30 giorni di tempo per determinare il Valore Minimo; L&B ed Equilybra dovranno dichiarare, entro i successivi 20 giorni la propria eventuale disponibilità ad acquistare (per sé o per persona giuridica da nominare) la totalità delle azioni della Newco detenute dalle Parti ad un prezzo pari al valore del patrimonio netto contabile di Newco ottenuto attribuendo una valutazione implicita delle Azioni detenute dalla stessa Newco pari a tale Valore Minimo; qualora una o entrambe fra L&B ed Equilybra si dichiarassero disponibili a procedere all'acquisto, si instaurerà un meccanismo di rilanci competitivi fino alla individuazione della Parte che avrà il diritto ad acquistare la totalità delle azioni della Newco detenute dalle altre Parti (libere da ogni gravame).
3. Nel caso invece in cui sia L&B sia Equilybra dichiarino di essere disponibili a vendere a terzi le azioni della Newco ad un valore non inferiore al patrimonio netto contabile della Newco ottenuto attribuendo una valutazione implicita delle Azioni APE detenute dalla stessa Newco pari al Valore Minimo, l'Advisor si attiverà per individuare un investitore disponibile ad acquistare il 100% delle azioni della Newco ovvero se del caso la totalità delle Azioni APE detenute dalla stessa Newco, libere da ogni gravame, ad un valore che implichi una prezzo per azione di APE non inferiore al Valore Minimo.

4. Nell'ipotesi di cessione della totalità delle Azioni APE, le Parti, ad avvenuta cessione e comunque entro e non oltre i successivi 30 giorni, si sono impegnate (i) a deliberare in assemblea lo scioglimento di Newco, nominando gli amministratori in carica quali liquidatori ed (ii) a far sì che i medesimi liquidatori concludano la procedura di liquidazione, inclusa la distribuzione del saldo attivo di liquidazione, entro e non oltre i successivi 45 giorni.
5. Qualora l'Advisor non riesca ad individuare un terzo acquirente entro 90 giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, in caso di trattative in essere con potenziali acquirenti), troverà applicazione la seguente ulteriore procedura:
- a) ciascuna fra L&B ed Equilybra dovrà inviare, entro i 10 giorni lavorativi successivi, ad un Notaio individuato di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano (il "**Notaio**"), una comunicazione nella quale dovrà indicare la proposta irrevocabile di acquisto (per sé o per persona da nominare) di tutte le azioni di Newco detenute dalle altre Parti oltre al corrispettivo offerto (l'**"Offerta"**);
 - b) il Notaio tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi successivi, convocherà L&B ed Equilybra presso i suoi uffici e procederà all'apertura delle Offerte;
 - c) la Parte tra L&B ed Equilybra che avrà formulato l'Offerta più elevata risulterà la parte acquirente (la "**Parte Acquirente**") ed avrà il diritto (nonché l'obbligo) di acquistare, tutte le azioni della Newco detenute dalle altre Parti, mentre la Parte che avrà formulato l'Offerta più bassa, nonché le altre Parti del Patto Parasociale, avranno il diritto (nonché l'obbligo) di vendere alla Parte Acquirente le proprie azioni della Newco al prezzo formulato dalla Parte Acquirente; L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate al riguardo a far sì che MEP venda alla Parte Acquirente le proprie azioni di Newco al prezzo formulato dalla stessa Parte Acquirente;
 - d) nel caso in cui L&B ed Equilybra dovessero indicare il medesimo prezzo per azione della Newco, la procedura verrà ripetuta fino al giorno in cui risulterà che una Parte abbia offerto un prezzo maggiore dell'altra;
 - e) qualora una fra L&B ed Equilybra non abbia effettuato l'Offerta e non provveda in tal senso entro 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), l'altra Parte ("**Parte Diligente**") avrà il diritto di chiedere e di ottenere che la Parte inottemperante e le altre Parti vendano le proprie azioni di Newco, alla Parte Diligente, al prezzo indicato nell'offerta della medesima Parte Diligente;
 - f) entro 30 giorni lavorativi successivi all'individuazione della Parte Acquirente ai sensi della presente procedura le Parti daranno esecuzione al trasferimento delle azioni di Newco in favore della Parte Acquirente;
 - g) qualora entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per l'invio delle Offerte di cui alla precedente lettera a), nessuna fra L&B ed Equilybra abbia proceduto ad effettuare l'Offerta, le stesse L&B ed Equilybra dovranno incaricare l'Advisor per individuare un investitore disponibile ad acquistare il 100% delle azioni della Newco, ovvero se del caso tutte le Azioni APE detenute dalla Newco, libere da ogni gravame alle migliori condizioni disponibili e senza

alcun limite minimo di prezzo. Anche in tal caso, ad avvenuta cessione, troverà applicazione *mutatis mutandis* quanto previsto al precedente punto 4.

Le Parti hanno convenuto che in tutte le ipotesi di trasferimento di azioni della Newco e/o delle Azioni APE previsti ai sensi della procedura sopra indicata non troveranno applicazione il diritto di prelazione e il diritto di covendita (Tag Along) previsti nel Patto Parasociale e descritti nei precedenti paragrafi 3.8.2 e 3.8.3.

4. Deposito

Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data odierna (prot. n. RI/PRA/2015/169847).

5. Tipologia del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al primo e al quinto comma, lettere b), c) e d) della citata norma.

6. Organi del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

7. Penali in caso di inadempimento degli obblighi

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

Milano, 9 giugno 2015